

## **Presa di posizione avamprogetto Ordinanza sull'Assistenza Amministrativa Fiscale (OAAF)**

La FTAF Federazione Ticinese delle Associazioni Fiduciarie raggruppa tutte le associazioni fiduciarie presenti nel Canton Ticino, in particolare nell'ambito della gestione patrimoniale e dell'erogazione di servizi finanziari, nella consulenza fiscale e commerciale, nell'amministrazione di società e di beni mobiliari e immobiliari, nonché nella detenzione fiduciaria di averi di qualsivoglia natura. La FTAF rappresenta quindi il settore fiduciario ticinese nella sua completezza, dando lavoro ad oltre 10 mila persone. Esso costituisce inoltre un settore chiave per l'economia ticinese nel suo complesso, in particolare per la sua attività di promozione e sostegno in ambiti produttivi ed economici diversi. In maniera diretta ed indiretta, il settore fiduciario contribuisce quindi in maniera determinante anche all'erario cantonale.

Un quadro di scambio internazionale delle informazioni sicuro e prevedibile contribuisce in maniera determinante alla attrattività della Svizzera quale piazza finanziaria, economica, e produttiva. Entro il termine che viene a scadere mercoledì 10 agosto 2016, la FTAF prende quindi posizione come segue sull'avamprogetto relativo all'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale OAAF.

1. Le domande raggruppate possono essere una fonte rilevante di incertezza nella misura in cui originano un flusso indeterminato di informazioni. L'ammissibilità delle domande raggruppate deve quindi essere esaminata con rigore. In proposito, devono quindi essere apportate due modifiche all'avamprogetto.

1.1 È inammissibile che le domande raggruppate vengano ammesse con effetto retroattivo già a partire dal 1° febbraio 2013 allorché la concretizzazione mediante l'ordinanza del loro contenuto avviene soltanto mediante l'avamprogetto in consultazione. Ne consegue quindi che le domande raggruppate possono essere autorizzate soltanto per informazioni su fattispecie avvenute successivamente all'entrata in vigore dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale nella sua nuova versione.

1.2 In ossequio con la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale deve inoltre essere esplicitamente previsto che le domande raggruppate sono ammissibili soltanto laddove siano esplicitamente previste dalla convenzione applicabile nel caso concreto. Evidentemente, non possono riferirsi ad informazioni antecedenti l'applicabilità della convenzione.

1.3 Si propone quindi la seguente riformulazione dell'art. 2 cpv. 1 OAAF:

*“Le domande raggruppate secondo l'art. 3 lett. 5 OAAF sono autorizzate per informazioni su fattispecie avvenute dal 1° gennaio 2017 rispettivamente, se successiva, dalla data di applicabilità della clausola convenzionale applicabile nel singolo caso che introduce in maniera esplicita lo scambio di informazioni su domanda raggruppata”.*

1.4 Il commentario dell'OCSE, in occasione del suo aggiornamento nel 2012 che ha riguardato le domande raggruppate, ha precisato che le stesse devono rispettare il divieto della ricerca indiscriminata di prove (divieto delle fishing expeditions) e che, con riferimento a domande che non indichino il nome della persona toccata, devono essere poste esigenze particolarmente restrittive. È quindi opportuno richiamare in maniera esplicita il divieto delle ricerche indiscriminate di prova. Si propone quindi l'inserimento di un terzo capoverso all'art. 2, con questo tenore:

*“Sono in ogni caso inammissibili le ricerche indiscriminate di prova”.*

2.1 Al fine di garantire la prevedibilità del flusso di informazioni nell'interesse di una piazza economica e finanziaria svizzera stabile ed affidabile è necessario disciplinare in maniera rigorosa lo scambio spontaneo delle informazioni.

2.2 Si ritiene quindi poco opportuno il capoverso 2 dell'art. 5 dell'avamprogetto di ordinanza, secondo cui in caso di dubbio lo scambio spontaneo di informazioni deve essere eseguito. Lo scambio spontaneo di informazioni deve essere applicato, secondo quanto previsto dall'avamprogetto di ordinanza, ad una determinata casistica di decisioni fiscali anticipate, e, secondo i termini della convenzione multilaterale sull'assistenza amministrativa, se vi è fondato e concreto sospetto di una perdita di imposta in uno Stato partner. La certezza (una perdita di imposta) non è necessaria, è sufficiente il sospetto, lo stesso deve tuttavia essere concreto e fondato, e non appare opportuno, né adeguato alla luce dello standard internazionale, di inserire ulteriori criteri per l'applicazione dello scambio spontaneo, quale appunto quello proposto con il secondo capoverso dell'art. 5, che si propone quindi di stralciare.

2.3 Il capoverso 3 dell'art. 9 dell'avamprogetto dell'ordinanza prevede che l'obbligo dello scambio spontaneo delle informazioni debba sussistere indipendentemente dalla realizzazione effettiva della fattispecie che la decisione fiscale anticipata ha come oggetto. In altre parole, secondo questa disposizione, lo scambio spontaneo dovrebbe avere luogo anche quando, in relazione con una certa decisione fiscale anticipata, non si realizza alcuna conseguenza fiscale. In una simile ipotesi, è quindi esclusa una perdita fiscale effettiva nello Stato estero. Si ritiene quindi che la disposizione in questione estenda in maniera eccessiva la portata dello scambio spontaneo, in modo peraltro esorbitante rispetto alla norma internazionale. Si ritiene quindi che il terzo capoverso dell'art. 9 dell'ordinanza debba essere stralciato.

2.4 Si osserva che la disposizione transitoria prevista dall'art. 16 dell'avamprogetto estende la portata intertemporale dell'ordinanza a decisioni che sono state emesse dal 1° gennaio 2010 se si riferiscono ad anni fiscali in cui sussiste l'obbligo dello scambio spontaneo di informazioni. Tale disposizione estende da un profilo temporale in maniera eccessivamente ampia la portata dello scambio spontaneo delle informazioni. A salvaguardia della prevedibilità delle regole determinanti i flussi di informazione, si ritiene che debba in ogni caso essere esclusa qualsiasi ipotesi di scambio spontaneo di informazioni con riferimento a fatti avvenuti prima del 1° gennaio 2017. In proposito, vengono quindi formulate due proposte:

- all'art. 16 cpv. 1 viene indicato quale data di riferimento il 1° gennaio 2017 anziché il 1° gennaio 2010.
- viene aggiunto un nuovo capoverso 4 all'art. 16 dell'ordinanza, del seguente tenore:

*“È in ogni caso escluso lo scambio spontaneo di informazioni con riferimento a fattispecie avvenute prima del 1° gennaio 2017”.*

2.5 Quale considerazione di carattere più generale in merito allo scambio spontaneo delle informazioni, si rileva che tale forma di collaborazione non rientra nei parametri oggetto di monitoraggio da parte del Global Forum dell'OCSE. Un'applicazione eccessivamente estensiva dello scambio spontaneo delle informazioni non si giustifica quindi neppure con la finalità perseguita dal Consiglio Federale di consentire alla Svizzera di essere valutata con una legislazione ed una prassi conforme agli standard internazionali in proposito.

Ringraziandovi per l'attenzione che vorrete prestare alla presente presa di posizione, vi porgiamo i nostri migliori saluti.

F.T.A.F.  
Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari

Vezia, lunedì 8 agosto 2016